

CONVENZIONE

tra

UnionCamere, (in seguito chiamata più brevemente "UnionCamere") con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, in persona di Giuseppe Tripoli, in qualità di Segretario Generale;

e

InfoCamere S.c.p.A., (in seguito chiamata più brevemente "InfoCamere") con sede legale in Roma, Via G. B. Morgagni 13, C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. REA 804877, in persona di Paolo Ghezzi, in qualità di Direttore Generale;

- da una parte -

e

il **Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo** (in seguito chiamato più brevemente "MiPAAFT"), con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20, in persona di Andrea Comacchio in qualità di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

e

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (in seguito chiamato più brevemente "AGEA") con sede in Roma, Via Palestro n. 81, C.F.97181460581, in persona di Gabriele Papa Pagliardini in qualità di Direttore;

(in seguito il MiPAAFT e AGEA saranno chiamati più brevemente "Amministrazioni")

- dall'altra parte

Premesso che

- A)** UnionCamere è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche;
- B)** InfoCamere è la società *in house* delle Camere di Commercio, che ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
- C)** il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto legislativo (di seguito d.lgs.) 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) n.105 del 27 febbraio 2013 concernente la riorganizzazione del MiPAAFT, così come modificato dal DPCM 17 luglio 2017, n.143, nonché del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata in G.U. n. 188 del 14 agosto 2018, elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale e necessita di acquisire informazioni utili ai controlli derivanti dal Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 in materia di prevenzione e repressione delle

infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

- D)** AGEA è un ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo del 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del MiPAAFT ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate dai fondi FEAGA e FEASR. Sono in particolare attribuite all'Agenzia funzioni di:
- Organismo di coordinamento degli organismi pagatori italiani ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che è incaricato:
 - della vigilanza e del coordinamento degli Organismi Pagatori;
 - di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie;
 - di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.
 - "Organismo pagatore" ai sensi della normativa comunitaria, e cioè l'ente che ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di politica agricola, non attribuita ad altri organismi pagatori;
 - gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ("**SIAN**") ai sensi dell'art. 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 come modificato dalla Legge n. 91-2015.
 - ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
 - costituzione e gestione, nell'ambito del "Sistema integrato di gestione e di controllo" e della "banca dati informatizzata" di cui agli artt. 67 e seguenti del regolamento UE n. 1306 del 2013 del parlamento europeo e del Consiglio, garantendo l'omogeneità delle procedure amministrative di registrazione e consultazione dei dati nell'insieme del territorio nazionale;
- E)** AGEA è ricompresa tra gli enti e le amministrazioni inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come annualmente individuati dall'ISTAT (da ultimo con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2018);
- F)** AGEA risulta, altresì, registrata nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ("IPA") che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici degli apparati amministrativi pubblici;
- G)** SIN S.p.A. (in seguito chiamata più brevemente "**SIN**") è la società a capitale misto pubblico-privato, partecipata al 51% da AGEA e al 49% da soci privati (scelti a seguito di apposita procedura di gara prevista dalla legge istitutiva), al quale la legge (e segnatamente l'articolo 14, comma 10 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, come modificato ed integrato dall'articolo 4 del Decreto Legge 9 settembre 2005 n. 182, convertito in legge dalla Legge 11 novembre 2005 n. 231) ha affidato la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per conto di AGEA;

- H) l'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 come modificato dalla Legge n. 91-2015 prevede che alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- I) il Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 prevede che il SIAN sia interconnesso con i sistemi informativi delle Camere di Commercio ai fini dello scambio di informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare;
- J) in base all'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i., ("**Codice dell'amministrazione digitale**" o "**CAD**") qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- K) l'articolo 73 ("*Sistema pubblico di connettività - SPC*") del CAD, come modificato dall'articolo 57 del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (recante "*Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*") al comma 1 individua il "*Sistema pubblico di connettività*" (di seguito anche solo "**SPC**") quale "*insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati*";
- L) l'articolo 73, comma 3-*quater*, del CAD prevede la definizione, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione;
- M) l'articolo 61, comma 1, del Decreto legislativo n. 179/2016 ha stabilito che "*fino all'adozione delle Linee guida [contenenti le regole tecniche] di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente*";
- N) nell'attesa dell'emanazione delle linee Guida di cui alla precedente lettera M), la presente Convenzione è stata redatta in coerenza con le "*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni – versione 2.0 giugno 2013*", pubblicate con Determinazione Commissariale n. 126 adottata da Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "**AGID**") in data 24 luglio 2013 (di seguito "**Linee Guida AGID**") che disciplinano i contenuti e la struttura delle convenzioni per l'accesso e la fruizione dei dati delle pubbliche amministrazioni nel senso inteso dal CAD, ovvero le pubbliche amministrazioni connesse tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e, segnatamente, tutte le pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001, nonché le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 175/2016, escluse le società quotate come definite dallo stesso Decreto legislativo;

- O) con il presente atto le Parti intendono disciplinare le modalità di accesso ai dati del Registro delle Imprese messi a disposizione mediante la cooperazione applicativa *SPC-Coop* da UnionCamere, per il tramite di InfoCamere, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali delle amministrazioni richiedenti nonché disciplinare le modalità di prestazione delle elaborazioni aggiuntive richieste.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Valore premesse e allegati

1. Le precedenti premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- **Allegato A** "Descrizione, modalità di accesso e fruizione dei dati gestiti da UnionCamere e InfoCamere S.c.p.A. tramite cooperazione applicativa *SPC-Coop*".
 - **Allegato B** "Descrizione e costi dei servizi di elaborazione aggiuntiva prestati da InfoCamere/UnionCamere a favore di AGEA".
 - **Allegato C** "Descrizione e costi dei servizi elaborativi di accesso alle banche dati del sistema camerale prestati da InfoCamere/UnionCamere a favore del MiPAAFT".

ART. 2

Oggetto e finalità

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare:
- a. i termini e le condizioni di accesso da parte del MiPAAFT e di AGEA ai dati predefiniti del Registro delle Imprese, indicati in Allegato A, messi a disposizione da UnionCamere, per il tramite di InfoCamere mediante cooperazione applicativa *SPC-Coop*;
 - b. i termini e le condizioni di accesso ai servizi di elaborazione aggiuntiva dei dati del Registro Imprese, del R.E.A. e di altri archivi messi a disposizione da UnionCamere per il tramite di InfoCamere, a favore rispettivamente di AGEA (secondo quanto previsto in dettaglio nell'Allegato B) e del MiPAAFT (secondo quanto previsto in dettaglio nell'Allegato C);

il tutto in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal CAD e dagli standard di sicurezza informatica.

2. Le Parti si danno atto che l'accesso ai dati di cui al precedente comma 1 è consentito esclusivamente al fine di consentire lo svolgimento dei necessari compiti istituzionali delle Amministrazioni richiedenti e, segnatamente:

- per quanto riguarda il MiPAAFT:
 - gestione delle attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in particolare relativamente alle attività in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari

e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; ciò al fine di assicurare la vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale e i programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato.

- per quanto riguarda AGEA:
 - ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in qualità di Organismo di coordinamento degli organismi pagatori italiani per:
 - i. la vigilanza ed il coordinamento degli Organismi Pagatori;
 - ii. la verifica della coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie;
 - iii. promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.
 - “Organismo pagatore” ai sensi della normativa comunitaria, e cioè l'ente che ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di politica agricola, non attribuita ad altri organismi pagatori;
 - gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi dell'art. 14. commi 9 e 10, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 come modificato dalla Legge n. 91-2015.
 - ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, cura della tenuta e dell'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
 - costituzione e gestione, nell'ambito del “Sistema integrato di gestione e di controllo” della “banca dati informatizzata” di cui agli artt. 67 e seguenti del regolamento UE n. 1306 del 2013 del parlamento europeo e del Consiglio, garantendo l'omogeneità delle procedure amministrative di registrazione e consultazione dei dati nell'insieme del territorio nazionale. L'art. 25 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, dispone che al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'AGEA utilizza anche le banche dati informatiche delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
 - l'art. 25 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, dispone che al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'AGEA utilizza anche le banche dati informatiche delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

3. MiPAAFT e AGEA si obbligano a non cedere a terzi i dati e le elaborazioni aggiuntive cui accedono attraverso la presente Convenzione e si impegnano ad utilizzare le informazioni (dati ed elaborazioni aggiuntive) acquisite tramite i servizi previsti dalla presente Convenzione esclusivamente per le finalità istituzionali dichiarate nel presente Articolo 2.

ART.3

Modalità di accesso e fruizione dei dati

1. Le Parti si danno atto che l'accesso e la fruizione dei dati sopraindicati avverrà, per quanto riguarda i dati descritti in allegato A, attraverso un sistema di cooperazione informatica realizzato secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività di cui al D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.; per quanto riguarda i dati indicati negli Allegati B e C, secondo le modalità ivi descritte.

ART. 4

Durata

1. La presente Convenzione avrà durata triennale a partire dalla data della stipula e non è tacitamente rinnovabile. La Convenzione può essere rinnovata per un periodo equivalente mediante scambio di comunicazione PEC tra le Parti.

ART. 5

Referenti e attività di coordinamento

1. Le Parti nominano rispettivamente quali referenti responsabili della gestione della presente Convenzione, con il compito di monitorare la sua corretta applicazione, di gestire i rapporti tra le Parti e le relative comunicazioni:

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e di AGEA

- Referente MiPAAFT: il responsabile dei sistemi informativi del MiPAAFT
- Referente AGEA: il responsabile dei sistemi informativi dell'AGEA

In rappresentanza di UnionCamere e InfoCamere

- il Responsabile del servizio per il Registro delle imprese di UnionCamere;
- il Responsabile Pubblica Amministrazione di InfoCamere.

2. Ai fini dell'attivazione e della successiva gestione operativa delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti nominano i seguenti Referenti Tecnici:

- Diego Bovenzi, quale referente tecnico del MiPAAFT;
- Francesco Sofia, in qualità di Dirigente pro-tempore dell'Ufficio SIGC-SIT;
- Giuseppe Colacicco quale referente tecnico di InfoCamere.

I referenti tecnici di MiPAAFT e di AGEA saranno tenuti, in particolare a:

- i) individuare apposite postazioni di lavoro certificate all'accesso ai dati oggetto della Convenzione;
- ii) designare appositamente i soggetti abilitati all'accesso ai dati ed adottare le procedure per la verifica periodica delle suddette abilitazioni;
- iii) garantire l'adozione di tutte le ulteriori misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio, ivi incluse le misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali indicate nel successivo art. 6.

3. I referenti tecnici di ciascuna delle Parti sono tenuti inoltre a verificare la corretta applicazione delle regole tecniche e degli standard di sicurezza previsti in Convenzione e nei suoi allegati.

4. Al fine di approfondire le problematiche legate alle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si riservano la facoltà di fissare incontri periodici cui parteciperanno i referenti tecnici ed eventualmente i Responsabili della presente Convenzione.

ART. 6

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

6.1 Disposizioni generali in materia di trattamento dei dati personali e misure di sicurezza.

6.1.1. Le Parti sono tenute a consentire l'accesso e la fruizione ai dati oggetto della presente Convenzione in conformità a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 2016/679) - in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti previsti dal suddetto Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato -, nel Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101) nonché nei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali applicabili in materia.

6.1.2. L'accesso e la fruizione di tali dati da parte delle Amministrazioni devono essere effettuati esclusivamente per le finalità istituzionali rispettivamente dichiarate nel precedente art. 2.2. ed unicamente nel rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni, delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza descritte nella Convenzione stessa e nei relativi Allegati A, B e C. Le Amministrazioni sono tenute ad adottare le misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia dei dati trattati nonché le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza dei dati adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE n.2016/679.

6.1.3. In particolare, le Amministrazioni si obbligano, per quanto non già previsto e disciplinato nella presente Convenzione, al puntuale rispetto delle prescrizioni - contenute nell'Allegato 2 - Misure necessarie del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 - riferite espressamente all'Amministrazione "fruitrice" del dato, che dichiarano di conoscere ed accettare integralmente per quanto di rispettiva competenza.

6.1.4. Analogamente agli impegni assunti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo art. 6.1.5, UnionCamere e InfoCamere si obbligano, per quanto non già previsto e disciplinato nella presente Convenzione, al puntuale rispetto delle prescrizioni - contenute nell'Allegato 2 - Misure necessarie del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 - riferite espressamente all'Amministrazione "erogatrice" del dato, che dichiarano di conoscere ed accettare integralmente per quanto di competenza.

6.1.5. Le Amministrazioni prendono atto inoltre che UnionCamere, per il tramite di InfoCamere, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, potrà svolgere controlli periodici sugli accessi ai dati effettuati dall'altra parte, anche attraverso strumenti di monitoraggio e tracciatura

6.1.6. Al fine di vigilare sull'accesso alle informazioni pertinenti e non eccedenti alle finalità istituzionali perseguite, le Parti si danno reciprocamente atto che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può effettuare controlli periodici in merito al corretto uso del dato da parte dell'Amministrazione fruitrice.

6.1.7. Le Parti si danno atto dell'esistenza dell'obbligo di comunicare al Garante tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici (casi di c.d. "data breach") ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 sopra richiamato e degli articoli 33 e 34 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 2016/679) e si impegnano a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

6.1.8. Le Parti si danno atto che i dipendenti di SIN potranno fruire dei dati e delle elaborazioni aggiuntive, oggetto della presente Convenzione, per l'adempimento delle finalità istituzionali di AGEA espressamente indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera (b). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, AGEA si impegna ad assicurare il rispetto da parte di SIN e dei suoi dipendenti, di tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione, con particolare riferimento agli obblighi in materia di privacy e misure di sicurezza di cui al presente articolo.

6.2 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati gestiti tramite cooperazione applicativa SPC - Coop, di cui all'Allegato A.

6.2.1. Il MiPAAFT e AGEA dichiarano e garantiscono che l'accesso ai dati messi a disposizione per il tramite della cooperazione applicativa *SPC-Coop* avverrà nelle modalità descritte nell'Allegato A e, pertanto, esclusivamente dai sistemi di ciascuna Amministrazione. A tal fine, le stesse Amministrazioni dichiarano e garantiscono che l'utilizzo di tali dati avverrà al solo scopo di perseguire le finalità istituzionali di cui all'art. 2.2.

6.2.2. Le ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e gli aspetti di sicurezza e privacy sono dettagliatamente descritti nell'Allegato A.

6.3 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati gestiti tramite i servizi di elaborazione aggiuntiva di cui agli Allegati B e C.

6.3.1. Il MiPAAFT e AGEA dichiarano e garantiscono che l'accesso ai servizi elaborativi avverrà nelle modalità descritte negli Allegati B e C e sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti interni, cui sono attribuiti specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali, in funzione della qualifica rivestita e dell'espressa autorizzazione al trattamento dei dati rilasciata al fine del perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.2. I suddetti profili di abilitazione dovranno essere sottoposti a verifica ogni

sessanta giorni e la relativa assegnazione dovrà avvenire previo riconoscimento diretto e identificazione certa del dipendente in base all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101).

6.3.2. Inoltre, MiPAAFT e AGEA dichiarano e garantiscono che l'accesso sarà consentito esclusivamente da postazioni di lavoro certificate e attraverso appositi codici identificativi personali rilasciati dalla stessa Amministrazione.

6.3.3. Le ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e gli aspetti di sicurezza e privacy sono descritti, rispettivamente, nell'Allegato B e nell'Allegato C.

ART. 7

Oneri connessi alla Convenzione

1. Le parti convengono che l'accesso e la fruizione dei dati resi disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (a) della presente Convenzione avvenga senza alcun onere economico da parte del MiPAAFT e di AGEA.
2. Per la prestazione delle elaborazioni aggiuntive di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera (b), AGEA riconoscerà direttamente in favore di InfoCamere i costi specifici previsti nell'Allegato B alla presente Convenzione.
3. Per la prestazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera (b), il MiPAAFT riconoscerà direttamente in favore di InfoCamere gli importi specifici previsti nell'Allegato C alla presente Convenzione.
4. Sono ad esclusivo carico del MiPAAFT e di AGEA tutti i costi infrastrutturali e di collegamento necessari all'accesso ai dati di cui alla presente Convenzione.

ART. 8

Limiti di responsabilità

1. UnionCamere e InfoCamere rendono disponibili i dati come risultano nei propri archivi al momento della consultazione/estrazione degli stessi e non assumono responsabilità derivante dall'inesattezza e/o incompletezza dei dati oggetto di accesso ai sensi della Convenzione ovvero per la mancanza di aggiornamenti esterni, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti che derivino da tali modificazioni nonché da eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

ART. 9

Modifiche della Convenzione

1. Le Parti convengono che interverranno sul contenuto della Convenzione, ivi compresi i relativi allegati, a seguito:

i) di normativa sopravvenuta;

ii) della necessità di recepire eventuali sopravvenute prescrizioni di AGID e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare, della definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche citati nelle premesse della Convenzione.

2. Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla Convenzione saranno concordate per iscritto tra le Parti.

ART. 10

Foro competente

1. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 11

Rinvio

1. Le Parti concordano che potranno regolare con apposito Atto Aggiuntivo le modalità di accesso e fruizione da parte di UnionCamere e InfoCamere dei dati gestiti da MIPAAFT ed AGEA.

ART. 12

Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione è composta di n. 12 (dodici) articoli e n. 3 (tre) allegati, ed è redatta in coerenza alle richiamate Linee Guida AGID in quattro originali, uno per ciascuna delle Parti.

2. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel presente atto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità del presente atto, che resterà pertanto valido ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati personali relativi ai referenti e firmatari esclusivamente per concludere, gestire ed eseguire la Convenzione in oggetto, nel



rispetto del Reg. UE n. 2016/679. Le Parti possono rivolgersi all'altra per far valere i propri diritti così come previsto dall'articolo all'art. 15 e ss. del Regolamento n. 2016/679.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione (ivi inclusi i relativi Allegati), si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo

UnionCamere

Data _____

Data _____

Firma _____

Firma _____

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

InfoCamere S.C.p.A.

Data _____

Data _____

Firma _____

Firma _____